

Comune di Castelfidardo (AN)

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA)

PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50 (come modificato dall'art. 76 D.Lgs. 56/2017)

La R.S.U., le OO.SS. Territoriali, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Premesso:

- che l'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. ha dettato una organica disciplina degli "incentivi per funzioni tecniche" prevedendo l'istituzione di un fondo, in misura non superiore al 2% dei lavori posti a base di gara, da destinare per l'80% all'incentivazione delle funzioni tecniche ivi individuate, stabilendo altresì la necessità di approvare uno specifico regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo, i cui criteri e modalità di ripartizione sono oggetto di contrattazione decentrata;
- che il responsabile del settore LL.PP. ha provveduto all'elaborazione di un proposta di regolamento finalizzato alla "costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche";
- che tale ipotesi di regolamento è stata sottoposta al vaglio dell'amministrazione comunale nella seduta di Giunta del 26.09.2019, la quale ha espresso parere favorevole autorizzando la delegazione di parte pubblica all'avvio della contrattazione decentrata;
- che in data 10.10.2019 è stata sottoscritta con le oo.ss. la pre-intesa del contratto in oggetto prendendo atto di alcune osservazioni formulate dalla parte sindacale;
- che la pre-intesa, unitamente al testo emendato a seguito delle osservazioni formulate, è stata sottoposta al parere del Collegio dei Revisori il quale, con verbale n. 29 del 7.11.2019, ha accertato "la conformità del regolamento alle disposizioni di legge e del ccnl nonché degli orientamenti della Conte dei conti in materia" ed ha espresso "**parere favorevole all'approvazione del regolamento così come proposto**";
- che conseguentemente la Giunta Comunale, con atto n. 157 del 11.12.2019, ha approvato il regolamento in oggetto nel testo integrato con le osservazioni formulate dalla parte sindacale,

Esaminata l'allegata ipotesi di regolamento, composta di 35 articoli, che si ritiene conforme alle richiamate disposizioni e meritevole di approvazione definitiva;

Concordano

1. i sottoscrivere in via definitiva l'accordo già sottoscritto in forma di pre-intesa in data 10.10.2019 e di approvare conseguentemente, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, il "**regolamento comunale per la disciplina, costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**", integrato con le osservazioni precedentemente formulate dalla parte sindacale, già approvato dalla




Giunta Comunale in data 11.12.2019 con atto n. 157, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la validità ed efficacia temporale delle modalità di cui al presente regolamento decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate e prosegue fino alle necessarie ed eventuali modifiche o integrazioni del regolamento stesso a seguito di sopravvenute modifiche legislative;

Castelfidardo, 23 GEN. 2020

La R.S.U. Aziendale


Finaurini Luca
Bontempi Guido
Dubini Mirco
Galeazzi Yuri
Marani Agnese
Ciocca Federica
Marconi Beatrice



Le OO.SS. Territoriali

CGIL
CISL
UIL
CSA

Silvano Morbidoni
CAVEZZA





Il Presidente della Delegazione Trattante
di parte pubblica
Segretario Generale
Dott. Salvatore Imperato



Il Responsabile III Settore
Geom. Tommaso Raso





COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA Seduta del 11/12/2019 n. 157

OGGETTO:

REGOLAMENTO INCENTIVI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.. APPROVAZIONE.

L'anno Duemiladiciannove il giorno **Undici** del mese di **Dicembre** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
2	MARCONI ANDREA	VICE SINDACO	Si
3	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
4	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
5	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
6	PELATI ILENIA	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Assiste il Segretario Generale Signor
f.to IMPERATO SALVATORE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
ASCANI ROBERTO
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 11/12/2019 n. 157

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 1



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- con atti G.C. n. 158 del 15/09/2009 e n. 233 del 20/12/2010 è stato approvato ed adeguato il regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del Fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con successivo atto G.C. n. 159 del 06/12/2016, a seguito delle disposizioni che hanno riformato il quadro normativo (ed in particolare l'art. 13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114) è stato approvato un nuovo testo di Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi di progettazione interna;

PRESO ATTO che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il nuovo "Codice dei Contratti" a titolo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sopra citato, che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominata fondo per la progettazione ed ora trasformata in fondo per le funzioni tecniche, in particolare commi 2, 3 e 4, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n.163/2006 ora abrogata), che prescrivono:

2. *"A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione";*
3. *"L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”;

4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”;*

VISTI i successivi interventi legislativi di modifica ed integrazione del suddetto codice di seguito riportati:

- D.Lgs. 56/2017, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05/05/2019);
- Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

RILEVATA quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

VISTO il testo dell'allegato “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.”, composto di n. 35 articoli;

CONSIDERATO che dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad oggi sono intervenute diverse pronunce delle sezioni regionali delle corti dei conti dettando

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 11/12/2019 n. 157



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

orientamenti interpretativi in materia di incentivi per funzioni tecniche, di cui è stato tenuto conto nella redazione del regolamento;

DATO ATTO che:

- il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;
- le risorse finanziarie oggetto di regolamento devono trovare disponibilità nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente;
- lo stesso regolamento non prevede criteri di ripartizione "a pioggia" ma incentiva coloro che, effettivamente, operano e che la corresponsione "è disposta dal Responsabile di settore del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti individuati nel gruppo di lavoro";

CONSIDERATO che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento;

PRESO ATTO del verbale del 10/10/2019 della Delegazione Trattante (pre intesa) con il quale è stato approvata e sottoscritta la formulazione definitiva del sopra citato regolamento, che si allega alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss.mm., sulla congruità, coerenza ed attendibilità contabile, come da verbale n. 29/2019 del 07/11/2019, in copia allegato;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del citato Regolamento al fine della sua entrata in vigore;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale, in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ", il quale recita: *"E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore Tecnico/LL.PP. e il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Settore Economico/finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e L. 55/2019;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 11/12/2019 n. 157



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- i vigenti C.C.N.L. relativi al comparto Regioni autonomie locali;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE resa nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di approvare ed adottare il "*Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50*", composto di n. 35 articoli, in copia allegato;
3. di prendere atto:
 - dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre intesa) sottoscritto dalla delegazione trattante in data 10/10/2019, in copia allegato alla presente deliberazione;
 - del parere favorevole dei Revisori dei Conti esposto con verbale n. 29/2019 del 07/11/2019, in copia allegati alla presente deliberazione;
4. di dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili e che comunque la disciplina regolamentare non potrà che adeguarsi anche in fase applicativa agli orientamenti che verranno espressi dalle Corte dei Conti in sez. consultiva;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo non comporta impegno di spesa;
6. di dare atto, altresì, che il regolamento approvato entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e pertanto, da tale data si ritengono abrogati i regolamenti e le disposizioni previgenti, incompatibili con le nuove disposizioni;
7. di pubblicare il presente atto nel sito web comunale nella sezione *Statuto e regolamenti*.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IMPERATO SALVATORE

IL SINDACO
f.to ASCANI ROBERTO

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 11/12/2019 n. 157



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.vo n.267 del 18.8.2000.

Castelfidardo, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgv n. 267/2000 e pubblicata in data.....

Castelfidardo, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 15676 DEL
19/11/2019

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO INCENTIVI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.. APPROVAZIONE.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 19/11/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RASO TOMMASO

PROPOSTA

P_0000000000015676

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it

File con impronta: 1c8abad06d8ad7847ba3bc1c71d6ddf7cbcdfafe96285ea4a165839eaba480e5

Firmato digitalmente da: RASO TOMMASO.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 15676 DEL
19/11/2019

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO INCENTIVI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.. APPROVAZIONE.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere sulla regolarità tecnica;
Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 20/11/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
REGOLI PAOLO

PROPOSTA

P_000000000015676

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it

File con impronta: 818f1228bf435c50fecf8ca0e7698e9d0737219e678b03a1bcd82cb8ff00fd

Firmato digitalmente da: REGOLI PAOLO.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/12/2019

Castelfidardo, 11/12/2019

**IL SEGRETARIO
GENERALE
IMPERATO SALVATORE**



COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di Ancona

SETTORE III
LL. PP. - SERVIZI TECNICI

Vers. 14.10.19

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA, COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 18/04/2016 N. 50,
COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS 19
APRILE 2017, N. 56**

Approvato con delibera G.C. n. ____
del _/ _/2019

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 01 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 02 – DEFINIZIONI

ART. 03 - DESTINATARI

ART. 04 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

ART. 05 - PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

ART. 06 - MODULAZIONE DEL FONDO

ART. 07 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

ART. 08 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

ART. 09 - CENTRALI DI COMMITTENZA

CAPO II

FONDO PER LAVORI

ART. 10 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 11 - *GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE*

ART. 12 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

ART. 13 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

CAPO III

FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

ART. 14 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 15 - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER SERVIZI E FORNITURE

ART. 16 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 17 - GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

ART. 18 - MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

ART. 19 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

CAPO IV

NORME COMUNI

ART. 20 - ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 21 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORMA "MISTA"

ART. 22 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

ART. 23 - CRITERI RIDUZIONE INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DI COSTI O TEMPI DI ESECUZIONE

ART. 24 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

ART. 25 - COINCIDENZA DI FUNZIONI

ART. 26 - FUNZIONI ARTICOLATE E SINGOLE - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 27 - SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA

ART. 28 - CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI

ART. 29 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 30 - LIQUIDAZIONE - LIMITI

ART. 31 - ASSICURAZIONI PROFESSIONALI

ART. 32 – FONDO PER L'INNOVAZIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI

ART. 35 – REVISIONI E RINVIO

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- gli incentivi sono stati introdotti dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. legge Merloni), che prevedeva la loro ripartizione tra il RUP, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, ed i loro collaboratori, entro il limite massimo del 1,5% dell'importo posto a base di gara;
- scopo dell'incentivo, sin dall'esordio, era quello di rispondere all'esigenza di razionalizzazione della spesa, attraverso la valorizzazione delle risorse interne (c.d. principio dell'autosufficienza organizzativa);
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) innovò alla previgente normativa, portando il limite delle risorse destinabili all'incentivo al 2% dell'importo a base di gara, con il limite dell'importo del trattamento complessivo annuo lordo già in godimento dal singolo, dipendente (limite ridotto oggi al 50% del medesimo trattamento);
- la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, istituì il "*fondo per la progettazione e l'innovazione*", a valere sugli stanziamenti destinati a finanziare gli incentivi, e da ripartirsi secondo percentuali prestabilite tra l'80% destinato al RUP e per funzioni tecniche, e il restante 20% destinato invece all'acquisto di beni/strumentazioni per il miglioramento dei servizi/banche dati;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) viene ridefinito il fondo incentivante per "*le funzioni tecniche*", a norma dell'art. 113, individuando le attività legittimanti l'erogazione, allargando i soggetti e le attività;
- l'art. 76 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ha esteso gli stanziamenti non solo con riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi, confermando un indirizzo già emerso nella giurisprudenza;
- l'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha specificato l'imputazione del fondo per gli incentivi tecnici che grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture;
- l'art. 1, comma 1, lett. aa) del **Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32** come rimodulato con Legge 55/2019 (c.d. *Sblocca Cantieri*), modifica l'art. 113, comma 2 del **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (c.d. *Codice dei contratti*) e s.m.i., reintroducendo l'incentivo del 2% per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici;
- In sede di conversione del decreto legge 32/2019, ha perso efficacia la norma del decreto Sblocca-cantieri che aveva modificato l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, dedicato agli «incentivi per funzioni tecniche», e l'art. 1, comma 2 della Legge di conversione n. 55/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.6.2019 ed entrata in vigore il giorno successivo ha ripristinato la vecchia normativa, prevede che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto legge 18 aprile 2019, n. 32», determinando la necessità di considerare l'ipotesi che anche l'art. 1, comma 1 lett. aa) del D.L. n. 32/2019 abbia prodotto effetti durante il periodo di vigenza del decreto Sblocca-cantieri.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 01 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (codice) e con L. n. 55 del 14 giugno 2019, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del **2%** sull'importo posto a base di gara.
3. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota **dell'80%** ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota **del 20%** costituisce *fondo per l'innovazione* ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

ART. 02 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) - **"PROGETTO"**: il progetto di fattibilità, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico; i livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli effetti di legge;
- b) **"PROGETTISTA"**: tecnico o gruppo di tecnici incaricati della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale;
- c) - **"COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO"**: l'importo di un'opera o di un lavoro posto a base di gara comprensivo del costo della mano d'opera e degli oneri della sicurezza, con l'esclusione degli oneri fiscali, nonché con l'esclusione di qualsiasi altra voce di spesa risultante dal quadro economico complessivo dell'intervento;
- d) - **"OPERA" o "LAVORO"**: le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità, ecc...), compresi i lavori di manutenzione straordinaria;
- e) - **"FONDO"**: fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- f) - **"FONDO PER FUNZIONI TECNICHE"**: parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo);
- g) - **"FONDO PER L'INNOVAZIONE"**: parte del Fondo destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (20% del Fondo).
- h) - **"GRUPPO DI LAVORO"**: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di direzione lavori, di collaudatore e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4;
- i) - **"RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP)**: di cui al D. Lgs. n. 50/2016, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP viene individuato di volta in volta dal Responsabile dell'Unità organizzativa competente; il RUP propone al Responsabile dell'unità organizzativa competente l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro; E' responsabile per le fasi: programmazione; progettazione; affidamento; esecuzione.
- J) - **"STRUTTURA TECNICA A SUPPORTO DEL RUP"**: è il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.
- I) - **"RESPONSABILI DELLA PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA"**: Sono il Responsabile ed il dipendente del Settore che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

- m) - “RESPONSABILE UNITA’ TECNICA DI VERIFICA DEL PROGETTO”:** Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell’articolo 26 del citato D.Lgs 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.
- n) - “RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO/DIRETTORE DELL’ESECUZIONE”:** Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture.
- o) - “DIRETTORE DEI LAVORI”:** Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla “C”, dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.
- p) - “ISPETTORE DI CANTIERE”:** Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla “C”, dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.
- q) - “RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE”:** Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria “C” o superiore.
- r) - “COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”:** Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria “C” o superiore.
- s) - “COLLAUDATORE STATICO”:** Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- t) - “COLLABORATORI INTERNI”:** personale tecnico, amministrativo, contabile, dipendente del Comune, che collabora direttamente alle attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti tecnici e/o amministrativi e/o contabili, individuati come previsto all’art. 4, comma 1;

ART. 03 - DESTINATARI

1. La quota dell’80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il fondo disciplinato dal seguente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate che, svolge le funzioni tecniche previste dall’art. 113 del Codice, in relazione al progetto, al ruolo che dovrà svolgere nonché a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità.
3. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - a) soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 21 del Codice;
 - b) soggetto al quale è stata affidata l’attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e personale struttura tecnica a supporto del R.U.P.;
 - c) soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all’art. 26 comma 6, lettere c) e d) del Codice;
 - d) soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - e) soggetti incaricati della direzione dei lavori ai sensi dell’art. 101 del Codice;
 - f) soggetti incaricati della direzione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del Codice;
 - g) soggetti incaricati del collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo/certificato regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Codice;
 - h) soggetti incaricati della verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del Codice;
 - i) Collaboratori Tecnici che redigono (su disposizione dei Tecnici incaricati di cui alle lettere precedenti), elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - j) Il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
 - l) Il personale dell’ufficio dell’accordo consortile qualora intervenga quale centrale di committenza.

ART. 04 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente/Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

ART. 05 - PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

ART. 06 - MODULAZIONE DEL FONDO

1. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo, è costituito da una somma non superiore al **2%** (comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione Comunale), modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, al netto dell' I.V.A., ed è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
2. Per le acquisizioni di forniture di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione dell'appalto, l'importo contrattuale fosse ribassato rispetto all'importo posto a base di gara.

ART. 07 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti soltanto quanto i relativi importi contrattuali sono posti a base di gara.
2. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00;
 - d) acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 300.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a termini dell'art. 17;
 - f) In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a "lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire

o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione”.

3. Sono estranee al regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice le operazioni legate alla progettazione, le prestazioni relative a:

- Rilievi strumentali in sito;
- Studi e indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche;
- Il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo e progetto esecutivo;
- I calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici;
- I calcoli impiantistici e la progettazione degli impianti di tipo idro-termo-sanitario;
- Responsabile/Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

ART. 08 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come “funzionale” (art. 3, lett. gg) del D.lgs. 50/2016, ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg).

ART. 09 - CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al **0,25%** di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice, a condizione che la medesima abbia approvato lo specifico Regolamento.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Note: L'art. 113 del Codice prevede il riconoscimento alla Centrale di committenza di una quota non superiore ad un quarto dell'incentivo.

CAPO II FONDO PER LAVORI

ART. 10 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici.

2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti purché superiori alla soglia prevista all'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice.

3. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di “particolare complessità”. L'attività manutentiva deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, acclarata nei documenti progettuali, tale da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi progettuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e costi programmati (cfr. CDC – Sez. Autonomie – n. 2/SEZAUT/QMIG).

ART. 11 - GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
tra € 40.000,00 a € 500.000,00	2%
tra oltre € 500.001,00 ed € 1.000.000,00	1,8%
tra oltre € 1.000.001,00 ed € 5.000.000,00	1,6
tra oltre € 5.000.001 ed € 10.000.000,00	1.4

superiore a € 10.000.001	1,2
--------------------------	------------

2. Per il presente regolamento la graduazione del fondo per i lavori viene fatta con riferimento all'importo a base di gara e prescindendo dalla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali".

ART. 12 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

ART. 13 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

FASE	ATTIVITA'	QUOTA 1	QUOTA TOT.
Programmazione spesa investimenti Art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 (Pianificazione)	Attività di analisi dei fabbisogni, studio e valutazioni tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	1	5
	- Programmazione triennale lavori ed aggiornamenti	2	
	Attività di coordinamento programmazione e finanziamenti extra comunali e/o Programmazione strategica intersettoriale	2	
Unità organizzativa del responsabile del procedimento Art. 101 D.Lgs. n. 50/2016	Attività elencate all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o previste da altre disposizioni di legge	20	25
	Collaboratori e tecnici amministrativi: predisposizione documenti tecnici, amministrativi, trasmissione di dati on-line, ecc.	5	
Verifica progettazione art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Tecnico sottoscrittore Verifica progetti	3	5
	Tecnico sottoscrittore Validazione dei progetti	2	
Fase di affidamento Art. 26 comma 6 lett. c) e d) e Art. 31 D.Lgs. n. 50/2016	Predisposizione e controllo degli atti di gara e dei relativi allegati e quant'altro connesso.	25	25 Corrisponde alla quota SUA se attivata
Fase di esecuzione lavori Art. 101 D.Lgs. n. 50/2016	Direttore dei lavori	25	30
	Collaboratori tecnici ed amministrativi	5	
Collaudo Art. 102 D.Lgs. n. 50/2016	Collaudatore tecnico Amm./vo – Cert. Reg. Esecuzione	5	10
	Collaudo statico	5	
Totale		100	100

- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche, viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

- qualora il responsabile delle funzioni tecniche indicato non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività.
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- qualora l'investimento non richieda il Collaudo Statico, la relativa quota percentuale va ad incrementare nella misura indicata la percentuale prevista per il Collaudatore Tecnico Amm/vo – Certificato Regolare Esecuzione; in caso di collaudo tecnico/amministrativo e Certificato di regolare esecuzione la percentuale va ripartita.
- qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
- In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è ripartita in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

CAPO III FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

ART. 14 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Fondo per funzioni tecniche è destinato ad incentivare anche l'attività di programmazione della spesa per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità.
2. Ai fini suddetti assumono rilevanza gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 300.000,00 euro che risultano inseriti nel programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e per i quali deve essere redatto il documento di progettazione di servizi e /o forniture.
3. Per gli appalti di forniture e servizi di importo compreso tra 300.000,00 e 500.000,00 euro il responsabile del procedimento dovrà adeguatamente motivare in atti in ordine alla "particolare complessità" dell'appalto stesso nell'ambito della casistica indicata dalle Linee guida ANAC n. 3/2016 – paragrafo 10.2 (*) (cfr CDC Lombardia n. 310/2019/PAR).

(*) Linee guida ANAC n. 3/2016 – paragrafo 10.2

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ART. 15 - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER SERVIZI E FORNITURE

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al **2%** modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

ART. 16 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

→ Diverso dal RUP.

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia di euro 300.000,00. E' possibile usufruire dell'incentivo solo in ipotesi di svolgimento di procedura di gara ad evidenza pubblica.

3. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione" ecc.). Fanno eccezione le adesioni per quelle aree che richiedono, per vigilare sulla corretta esecuzione, figure tecniche altamente specialistiche quali "Servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc. per acquisti comunque superiori alla soglia del comma 2.

4. Limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo si applica esclusivamente nel caso in cui sia stato nominato il "direttore dell'esecuzione del contratto" di cui all'art. 113, 2° comma del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, e che lo stesso abbia regolarmente svolto e formalizzato le attività stabilite dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle determinazioni ANAC in materia.

Nel contesto programmatico, i responsabili dei settori/servizi competenti dovranno comunicare al servizio personale, con nota scritta, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione ed ogni altro riferimento occorrente. In caso di variazioni in corso di anno per nuovi interventi gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.

ART. 17 - GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
tra € 300.000,00 ed € 700.000,00	2%
tra oltre € 700.000,00 ed € 1.000.000,00	1,8%
tra oltre € 1.000.000,00 ed € 1.500.000,00	1,6
superiore ad € 1.500.000,00	1,4

Limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo si applica esclusivamente nel caso in cui sia stato nominato il "direttore dell'esecuzione del contratto" (rif. art. 113, 2° comma D.Lgs. 50/2016) e che lo stesso abbia regolarmente svolto e formalizzato le attività stabilite dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 18 - MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 19, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

ART. 19 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

FASE	ATTIVITA'	QUOTA 1	QUOTA TOT.
Programmazione spesa investimenti (investimenti – art. 21 del codice) (pianificazione)	Analisi dei fabbisogni con relativi atti - Redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti e forniture	2,5%	15%
	Attività di coordinamento programmazione e finanziamenti extracomunali	2,5%	
	Predisposizione documentazione tecnica (Relazioni, Capitolati, etc.)	10	
Unità	Attività elencate all'art. 31 del D.Lgs. n.	20	25%

organizzativa del responsabile del procedimento	50/2016 e s.m.i. o previste da altre disposizioni di legge		
	Collaboratori tecnici ed amministrativi	5	
Fase di affidamento	Predisposizione e controllo degli atti di gara e dei relativi allegati e quant'altro connesso.	25	25 Corrisponde alla quota SUA se attivata
Esecuzione contratto	Direzione dell'esecuzione del contratto	20	25
	Collaborazione all'esecuzione del contratto	5	
collaudo	Certificato di regolare esecuzione – verifiche di conformità	10	10
Totale		100	100

- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche, viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

- qualora il responsabile delle funzioni tecniche indicato che non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività.

- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

- qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

- In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore di esecuzione, la percentuale è ripartita in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

CAPO IV NORME COMUNI

ART. 20 - ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i titolari di posizione organizzativa.

3. Ove intere prestazioni siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata al massimo nella misura dell'aliquota prevista nella suddetta tabella.

ART. 21 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORMA "MISTA"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

ART. 22 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 23 - CRITERI RIDUZIONE INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DI COSTI O TEMPI DI ESECUZIONE

Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.

1. L'incentivo per le funzioni tecniche, erogato ai sensi del presente Regolamento, di norma, verrà ridotto nei seguenti casi:

A) Incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;

B) Incremento dei tempi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;

A1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, la riduzione verrà operata dal soggetto che ha affidato l'incarico nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera sulla base delle seguenti percentuali:

- incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore dal 10% al 50%, penalità pari al dimezzamento dell'incentivo spettante;

- incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore al 50%, penalità pari alla riduzione dell'80% dell'incentivo spettante;

B1. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente tra i quali le sospensioni di cui all'articolo 107 D.Lgs 50/2016 e s.m.i comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura:

- del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.

B2. ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa:

- nessuna ripartizione del fondo e altresì revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.

2. Saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:

- il Rup nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;

- i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione o del collaudo o verifica di conformità o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché per i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo potrà essere effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

5. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

6. I soggetti competenti a fissare i termini di adempimento degli incarichi possono concedere proroghe con atto motivato da cause di forza maggiore.

7. La valutazione circa i ritardi e/o all'incremento dei costi, nonché la determinazione delle penali, spetta al Responsabile dell'Unità organizzativa competente, preposto alla liquidazione del compenso incentivante.

ART. 24 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

ART. 25 - COINCIDENZA DI FUNZIONI

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del **5%** sulla percentuale più bassa che diventano economie di spesa:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);

ART. 26 - FUNZIONI ARTICOLATE E SINGOLE - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero alla medesima l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in un altro Ente Pubblico, potranno essere autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

4. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici ed in particolare, di segnalare l'eventuale superamento del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.

ART. 27 - SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

ART. 28 - CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche e/o regolare esecuzione/conformità;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

- f) per il collaudo statico e certificato di regolare esecuzione, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

ART. 29 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte da dipendenti incaricati, nelle modalità di seguito indicate:
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - Su base semestrale relativa all'anno di riferimento, ovvero, in subordine, alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte.
4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, predispose gli atti di liquidazione delle percentuali corrispondenti alle attività svolte, mentre per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
5. Di norma, con la determinazione di approvazione delle fasi di lavorazioni realizzate, o sovente con l'atto di approvazione del certificato di Regolare esecuzione/conformità e della liquidazione del residuo credito finale, la somma dell'incentivo viene accantonata in un apposito capitolo in attesa della successiva liquidazione.
6. Successivamente verrà predisposta una determinazione riepilogativa contenente:
 - schede riassuntive per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio riportante i dati essenziali, le quote spettanti ad ogni singolo soggetto e le eventuali quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ente, ovvero prive del positivo accertamento da parte del responsabile della struttura, che costituiscono economie di spesa;
 - elenco conclusivo con indicate le quote parziali per ogni attività svolta da ogni soggetto che ha partecipato alle varie fasi di lavorazione ed il relativo ammontare complessivo totale da liquidarsi al lordo degli oneri riflessi.
7. La determinazione sarà trasmessa al Settore Finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria previo accertamento dell'effettivo incameramento delle quote da ripartire in contabilità e successivamente inoltrata all'ufficio personale che provvederà alla liquidazione dei compensi detraendo i relativi oneri previdenziali ed assicurativi e ogni altro onere. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, saranno erogati ai dipendenti sulla busta paga del primo mese successivo.
8. Per i contratti di servizi e forniture di durata pluriennale, le somme dovute al verificarsi delle condizioni di cui al punto 2 devono essere imputate nel bilancio dell'Ente a valere sull'esercizio corrispondente all'ultimo anno di efficacia del contratto.
9. Nel caso di opere e/o lavori di durata pluriennale la liquidazione degli incentivi terrà conto dello stato di avanzamento dei lavori e si procederà alla liquidazione dell'incentivo per acconti in proporzione a quanto già eseguito.

ART. 30 - LIQUIDAZIONE - LIMITI

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

3. Le quote non corrisposte, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle attività svolte da parte del Responsabile, diventano economie di spesa.

ART. 31 - ASSICURAZIONI PROFESSIONALI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del Codice.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul quadro economico del progetto a cui si riferiscono, ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione appaltante.
3. L'Ufficio incaricato della progettazione provvede altresì alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.

ART. 32 – FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata (qualora non finanziabili), è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa ed efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i..
3. Il Fondo per l'innovazione, di norma (salvo altra espressa decisione dell'A.C.), viene utilizzato da parte del Responsabile del settore/servizio competente che ha maturato la quota per le funzioni di cui sopra. La quota viene accantonata secondo quanto previsto nell'articolo inerente alla liquidazione dell'incentivo.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. La corresponsione degli incentivi dovrà in ogni caso essere disposta nel rispetto delle disposizioni temporalmente vigenti con riferimento alla tempistica di svolgimento delle attività incentivate.
3. E' comunque esclusa l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
3. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet Istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati:

- il "Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi di progettazione interna", approvato con delibera di Giunta Comunale n. G.C. n. 159 del 06/12/2016.
- il "Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi di progettazione interna", approvato e modificato con delibere di G.C. n. 158 del 15/09/2009 e n. 233 del 20/12/2010.

ART. 35 – REVISIONI E RINVIO

1. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità, quali ANAC o altre aventi competenza in materia che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.



COMUNEDICASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

VERBALE N.29/2019

OGGETTO: Parere sulla Proposta di Regolamento comunale per la disciplina, costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs 18/04/2016 n. 50, come modificato dall'art. 76 del d.lgs 19 aprile 2017, n. 56.

In data 07/11/2019 presso la sede comunale si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di

Dott. Giuseppe Goro	Presidente	Presente
Dott.ssa Daniela Algozino	Componente	Presente
Rag. Roberto Paradisi	Componente	Presente

per procedere al rilascio del parere circa il Regolamento di cui all'oggetto.

PREMESSO

- di aver ricevuto a mezzo e-mail in data 15/10/2019 dal responsabile del I settore dott. Claudio Senatori la seguente documentazione:

- Regolamento incentivi funzioni tecniche;
- Ipotesi di accordo (pre-intesa) sottoscritta dalle rappresentanze sindacali (R.S.U. aziendale, OO. SS. Territoriali, la delegazione trattante pubblica) del 10/10/2019;

ESAMINATO

La ipotesi di regolamento integrata con le osservazioni di parte sindacale;

TENUTO CONTO

- che il collegio dei revisori, in forza del D.L. 174/2012, deve fornire il proprio parere anche sull'adozione dei regolamenti comunali;
- che per il regolamento in esame è previsto il rilascio del parere da parte di codesto organo ai sensi dell'art. 40bis del D.Lgs. 165/2001;
- che in attuazione di quanto contenuto nell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle modifiche introdotte dalla legge n. 55 del 14/06/2019, si è reso necessario elaborare un nuovo regolamento di disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche contenente le disposizioni di dettaglio necessarie a rendere applicabile la norma di legge;

CONSIDERATO

- che l'ipotesi di regolamento sottoposta a codesto collegio da attuazione all'art. 113 del citato decreto disciplinando le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche;
- che gli incentivi contenuti nel regolamento verranno ripartiti nei limiti in esso indicati e previsti negli specifici stanziamenti delle opere, dei servizi e delle forniture programmate;

ACCERTATA


la conformità del regolamento *de quo* alle disposizioni di legge e del CCNL, nonché agli orientamenti della Corte dei Conti in materia,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Regolamento così come proposto.

Il Collegio dei Revisori:

- Dr. Giuseppe Goro - Presidente
- Dr.ssa Daniela Algozino - Componente -
- Rag. Roberto Paradisi - Componente -



Handwritten signatures of Giuseppe Goro, Daniela Algozino, and Roberto Paradisi on horizontal lines.

Comune di Castelfidardo (AN)

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (PRE-INTESA)

PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50

La R.S.U., le OO.SS. Territoriali, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Premesso:

- che l'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ha dettato una organica disciplina degli "incentivi per funzioni tecniche" prevedendo l'istituzione di un fondo, in misura non superiore al 2% dei lavori posti a base di gara, da destinare per l'80% all'incentivazione delle funzioni tecniche ivi individuate, stabilendo altresì la necessità di approvare uno specifico regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo, i cui criteri di ripartizione sono oggetto di contrattazione decentrata;
- che il responsabile del settore LL.PP. ha provveduto all'elaborazione di una proposta di regolamento finalizzato alla "costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche";
- che tale ipotesi di regolamento è stata sottoposta al vaglio dell'amministrazione comunale nella seduta di Giunta del 26.09.2019, la quale ha espresso parere favorevole autorizzando la delegazione di parte pubblica all'avvio della contrattazione decentrata;

Esaminata l'allegata ipotesi di regolamento, composta di 35 articoli, che si ritiene conforme alle richiamate disposizioni e meritevole di approvazione

Concordano

di approvare, ai sensi delle disposizioni richiamate il premissa, l'ipotesi di "regolamento comunale per la disciplina, costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016", composto di 35 articoli, allegato al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale; *con le relative note esplicative/varianti di cui all'oggetto*
di dare atto che la validità ed efficacia temporale delle modalità di cui al presente regolamento decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate e prosegue fino alle necessarie ed eventuali modifiche o integrazioni del regolamento stesso a seguito di sopravvenute modifiche legislative;

di dare atto che la presente ipotesi di accordo (pre-intesa) sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto parere di competenza ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e sarà successivamente sottoposta alla sottoscrizione definitiva da parte degli organismi sotto indicati.


Castelfidardo, 10/10/19



La R.S.U. Aziendale

Finaurini Luca
Bontempi Guido
Dubini Mirco
~~Petroselli Corrado~~
~~Ghiandoni Maurizio~~
~~Cherigo Pierina~~
Marconi Beatrice

~~GALEAZZI VITA~~
~~CIOCCA FEDERICA~~
~~PERAZZI ANTONIO~~




Handwritten signatures on ruled lines, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Le OO.SS. Territoriali

CGIL
CISL
UIL
CSA
~~DICCAR~~

~~CAVEZZA~~
~~FIGLIARICO~~




Handwritten signatures on ruled lines, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Il Presidente della Delegazione Trattante
di parte pubblica
Segretario Generale
Dott. Salvatore Imperato

Il Responsabile III Settore
Geom. Tommaso Raso



Handwritten signature.



Handwritten signature.

- Punto 3 Art. 10 - riportare tutto
instructo nelle procure CDC SA.
Autonomia n. 2/2019

- Levoni: provista importi da € 40'000
V. art. 11

- Forniture beni e servizi: provista di oltre
da 300'000 a 500'000 euro
di particolare complessità
V. art. 14

de



Spina
G.



Fedra Cova

